

(N. 1037)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 26 APRILE 1955

Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo integrativo per la gestione degli acquedotti della Lucania per l'esercizio 1954-55.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 28 maggio 1942, n. 664, venne disposto il passaggio, all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, della gestione dei tre grandi acquedotti della Basilicata (Agri, Basento e Caramola) e furono autorizzate, in base all'articolo 4, la spesa di lire 12.000.000, ripartita in cinque esercizi finanziari, a partire dal 1942-43, quale contributo dello Stato nella spesa della gestione stessa e, in base all'articolo 5, quella di lire 93.000.000, da corrispondersi in 10 anni, per l'esecuzione dei lavori di completamento, consolidamento e ripristino degli acquedotti in parola. (Tali contributi furono successivamente ridotti, per effetto della legge 28 settembre 1942, n. 1140, alla complessiva somma di lire 40 milioni).

Per il secondo quinquennio di gestione di detti acquedotti, fu autorizzata, con la legge 8 gennaio 1952, n. 46, la concessione a favore dell'E.A.A.P. di un contributo, da parte

dello Stato, di complessive lire 260.000.000, riferendosi alle spese di detta gestione per il periodo dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1951 (nessun contributo competeva infatti per l'esercizio 1947-48 essendo lo Stato intervenuto con altri provvedimenti atti ad assicurare il pareggio).

Per l'esercizio 1951-52 e per lo stesso titolo fu concesso all'E.A.A.P. un ulteriore contributo di lire 100 milioni.

Con le suindicate assegnazioni veniva così ad esaurirsi lo intervento previsto, per gli acquedotti di che trattasi, dalla citata legge 28 maggio 1942, n. 664.

Senonchè, le assai precarie condizioni di consistenza e di funzionamento degli acquedotti su menzionati, al cui miglioramento non era stato possibile provvedere, se non in minima parte, nel tormentato periodo della guerra e del dopoguerra, non avevano consentito di raggiungere il pareggio della gestione nè,

d'altra parte, la situazione economica dell'Ente poneva questi in grado di sopportare l'onere del non lieve disavanzo.

È perciò che l'Ente medesimo propose, a suo tempo, di prorogare, per un altro quinquennio, l'efficacia degli interventi statali previsti dalla menzionata legge. Tale proposta non ebbe seguito in quanto mancò ad essa l'adesione del Ministero del tesoro, il quale, però, dette il proprio assenso per la concessione di un contributo integrativo, che, infatti, con legge 27 dicembre 1953, n. 1010, fu autorizzato per la complessiva somma di lire 180 milioni, riferentesi per lire 80.000.000 agli oneri di gestione dell'esercizio 1952-53 e per lire 100.000.000 a quelli dell'esercizio 1953-54.

Per l'esercizio 1954-55 l'Ente in parola ha segnalato un disavanzo, per il titolo anzidetto, di lire 135.000.000, tuttora giustificato dalle

cattive condizioni in cui si trovano gli acquedotti in questione, alle quali si sta cercando di porre rimedio con interventi che sono allo studio e che dovrebbero avere una prossima se pure graduale attuazione.

È poichè la situazione economica dell'Ente è tale da non sopportare un simile aggravio al proprio bilancio, senza che venga irrimediabilmente compromessa tutta l'attività che dall'Ente medesimo viene svolta in un così delicato ed importante settore, si è riconosciuta la necessità di concedere, anche per l'esercizio corrente, un contributo straordinario di lire 100.000.000 nella spesa per l'esercizio e la manutenzione ordinaria, durante tale periodo, dei sopra specificati tre grandi acquedotti lucani.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 100.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo dovrà sostenere durante il periodo dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Basilicata.

Art. 2.

Alla spesa occorrente di lire 100.000.000 si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con proprio decreto, la variazione occorrente per l'attuazione della presente legge.